



unimc
UNIVERSITÀ DI MACERATA

I'umanesimo che innova

**POLICY D'ATENE0 PER L'ACCESSO APERTO
ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
E PER LA GESTIONE DEI DATI DELLA RICERCA
d.r. n. 28 del 1 febbraio 2022**

Definizioni

Per “*Università*” o “*Ateneo*” si intende l'Università degli Studi di Macerata.

Per “*Scienza aperta*” si intende un approccio al processo scientifico basato sul lavoro cooperativo aperto e sulla condivisione sistematica della conoscenza, per cui i Dati di ricerca, le note di laboratorio e altri processi di ricerca sono liberamente disponibili, secondo termini che permettono il riutilizzo, la redistribuzione e la riproduzione della ricerca, dei suoi Dati e dei metodi sottostanti.

Per “*Autore*” o “*Ricercatore*” si intende un membro dell'Università a qualsiasi titolo ad essa affiliato, quale, ad esempio, un professore o un ricercatore di ruolo o a tempo determinato, un docente a contratto, un assegnista di ricerca, un dottorando, un componente del personale tecnico-amministrativo, uno studente, che sia autore o coautore, assieme a uno o più soggetti anche esterni all'Università, di un Contributo alla ricerca scientifica, o produttore di Dati della ricerca.

Per “*Contributo alla ricerca scientifica*”, d'ora in poi “*Contributo*”, si intende qualsiasi opera dell'ingegno sotto forma di testo, immagini, video, tabelle, disegni, diagrammi, grafici e formule, che sia destinato al dibattito scientifico. La definizione comprende, a titolo esemplificativo, articoli su riviste scientifiche, atti di convegno, monografie e capitoli di libri, tesi di dottorato, working paper.

Per “*Dati della ricerca*”, d'ora in poi “*Dati*”, si intendono le informazioni generate e strutturate in qualsiasi formato, nell'ambito di una specifica attività di ricerca condotta dall'Autore, necessarie per validarne i risultati. A titolo esemplificativo sono da intendersi Dati della ricerca: statistiche, risultati di esperimenti, fatti, misurazioni, osservazioni, esperienze, fonti edite e inedite, riferimenti bibliografici, software e codici, testi, oggetti del presente o del passato, raccolti o creati in formato digitale e/o cartaceo, rilevanti per la ricerca. I Dati della ricerca possono essere espressi in formato numerico, descrittivo, audio o video o in una qualsiasi associazione tra questi. Possono essere grezzi o elaborati.

Per “*Accesso aperto*” si intende una forma di pubblicazione ad accesso libero o ad accesso gratuito come di seguito definite:

- per “*accesso libero*” si intende la pubblicazione di un Contributo accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso al Contributo stesso, del diritto di distribuirlo, trasmetterlo e mostrarlo pubblicamente e del

diritto di produrre e distribuire lavori da esso derivati, in ogni formato digitale, per ogni scopo responsabile, soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale, nonché del diritto a riprodurre una quantità limitata di copie stampate per il proprio uso personale;

- per “*accesso gratuito*” si intende la pubblicazione di un Contributo accompagnata dalla concessione gratuita, irrevocabile e universale a tutti gli utilizzatori del diritto d'accesso soggetto all'attribuzione autentica della paternità intellettuale. Nell'accesso gratuito non si ha il diritto di distribuire, trasmettere e pubblicare il Contributo tramite propri siti *web* o archivi istituzionali.

L'Accesso aperto può realizzarsi mediante:

- “*Green Road*” si intende la modalità di pubblicazione ad Accesso aperto di un Contributo, pubblicato originariamente in una rivista o in altra sede editoriale, mediante l'Archivio istituzionale, nella sua “Versione digitale editoriale” o nella sua “Versione digitale revisionata o post-print” e reso accessibile anche dopo un periodo di temporanea chiusura (“periodo di embargo”) definito dall'editore.
- “*Gold road*” si intende la modalità di pubblicazione di un Contributo in una sede editoriale ad Accesso aperto e immediato, talvolta finanziata dall'Autore o dall'istituzione per coprire le spese di organizzazione, revisione, formattazione e archiviazione.
- “*Diamond Road*” si intende la modalità di pubblicazione senza scopo di lucro di un Contributo reso disponibile online in formato digitale, in modo gratuito per i lettori e per gli Autori (es. la piattaforma della Commissione europea Open Research Europe). È un modello che non consente il riutilizzo commerciale o a scopo di lucro.

Per “*Accesso chiuso o riservato*” si intende la forma di deposito nell'Archivio istituzionale che rende accessibile e visibile la pubblicazione solo all'Autore, al personale autorizzato dell'Università e al Ministero dell'università e della ricerca.

Per “*Creative Commons*” si intendono delle licenze che consentono una gestione flessibile del diritto d'autore; associare il proprio Contributo a queste licenze significa condividerlo in maniera più ampia, concedendo una serie di diritti, variamente combinati tra loro (attribuzione, non commerciale, non opere derivate, condividi allo stesso modo).

Per “*Embargo*” si intende il periodo in cui il Contributo è mantenuto ad accesso riservato, ovvero accessibile solo ai fini della valutazione interna. Durante l'embargo il Contributo depositato è accessibile pubblicamente solo per la parte relativa ai Metadati, come di seguito definiti.

Per “*Metadati*” si intendono i dati bibliografici di base (ad esempio: autore/i, titolo, data e luogo di pubblicazione, ecc.) e i dati legati al contesto di appartenenza (ad esempio: informazioni amministrativo-gestionali relative ad afferenza dipartimentale, SSD, ecc.) di un Contributo. Per i Dati della ricerca (ad esempio: nome, acronimo e numero del progetto di sovvenzione, condizioni di licenza, identificatori persistenti per la pubblicazione, per gli autori coinvolti nell'azione e, se possibile, per le loro organizzazioni, ecc.).

Per “*Copia digitale*” si intende il Contributo in formato digitale depositato nell'Archivio istituzionale delle pubblicazioni scientifiche in almeno una delle seguenti versioni:

- per “*Versione digitale pre-revisionata o pre-print*” si intende la Versione digitale del Contributo non ancora sottoposto a referaggio;
- per “*Versione digitale revisionata o post-print*” si intende la Versione digitale definitiva del Contributo, accettata dall'editore, che integra i risultati del processo di referaggio, ma che non è stata ancora editata dall'editore e non ne presenta loghi o marchi;
- per “*Versione digitale editoriale*” si intende la Versione digitale del Contributo, nella forma

in cui è pubblicata dall'editore (*publisher's version* o *version of record*).

Per “*Archivio istituzionale delle pubblicazioni scientifiche*”, d'ora in poi “*Archivio*”, si intende l'archivio digitale di Ateneo interoperabile secondo i protocolli internazionali e destinato a ricevere il deposito e la pubblicazione dei Contributi, garantendo la conservazione e l'accesso dei *file* depositati e la libera diffusione/distribuzione dei Metadati secondo standard nazionali ed internazionali.

Per “*Research Data Management*”, d'ora in poi “*RDM*”, si intende il processo all'interno del ciclo di vita della ricerca che include la raccolta o l'acquisizione di Dati, la loro organizzazione, cura, archiviazione, conservazione (a lungo termine), sicurezza, garanzia della qualità, assegnazione di identificatori persistenti, applicazione di Metadati in linea con i requisiti disciplinari, le licenze, le regole e le procedure per la loro condivisione. L'RDM è un elemento essenziale in ogni progetto di ricerca che genera, raccoglie o riutilizza Dati.

Per “*Data Management Plan*”, d'ora in poi “*DMP*”, si intende un documento di lavoro formale che dall'inizio delle attività di ricerca delinea gli aspetti principali del ciclo di vita dei Dati della ricerca. Tipicamente un DMP copre aree come la provenienza, la strategia di raccolta, l'organizzazione, i requisiti etici e legali, l'archiviazione, la conservazione, le disposizioni per l'accesso, la condivisione e l'eventuale cancellazione dei Dati, sia durante sia dopo la conclusione di un progetto.

Per “*Principi FAIR*” si intende una lista di principi volti a garantire un uso ottimale dei Dati della ricerca. Applicare i principi FAIR vuol dire rendere i Dati *Reperibili* (identificati in modo persistente usando le convenzioni della comunità scientifica di riferimento, e descritti usando Metadati sufficientemente ricchi), *Accessibili* (ovvero resi accessibili a uomini e macchine), *Interoperabili* (strutturati in modo tale da poter essere combinati con altri insiemi di Dati), *Riutilizzabili* (concessi in licenza o con termini d'uso che spieghino come possono essere riutilizzati in nuove ricerche).

Per “*Archivio dei dati della ricerca*” si intende un Archivio digitale raccomandato dall'Ateneo, tra quelli segnalati dalla Commissione europea come “*trusted repository*”, perché dotato di caratteristiche specifiche di qualità organizzativa, tecnica e procedurale come servizi, meccanismi e/o disposizioni che mirano a garantire l'integrità e l'autenticità dei Dati contenuti, facilitandone così l'uso e il riutilizzo a breve e a lungo termine.

Per “*Validazione*” si intende il processo di controllo e di revisione formale dei Metadati, nonché delle impostazioni selezionate dagli Autori in merito all'Accesso aperto, in riferimento ai Contributi da questi inseriti nell'Archivio, a cura del personale bibliotecario.

Per “*Licenza di deposito*” si intende l'accordo che regola i rapporti tra l'Autore e l'Ateneo, all'atto del deposito del Contributo nell'Archivio.

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi e finalità

1. I principi della Scienza aperta, come condivisione, equità, inclusione, trasparenza, riproducibilità e riutilizzo di ogni aspetto della ricerca, compresi i Dati della ricerca, rispondono ai valori costituzionali di promozione della ricerca scientifica e tecnica nonché di tutela della libertà accademica. In particolare, l'Accesso aperto alla letteratura scientifica e la condivisione dei Dati e

dei risultati della ricerca potenziano la diffusione della ricerca scientifica e l'innovazione, riducono i costi della duplicazione della raccolta dei Dati, rafforzano la ricerca interdisciplinare, aumentano l'impatto e la visibilità della ricerca, ne facilitano il riuso, favoriscono potenziali nuovi usi, il trasferimento della conoscenza alle imprese e la comunicazione delle conoscenze alla società civile, rendono più efficiente l'uso di contributi scientifici a fini didattici, garantiscono la conservazione nel tempo della produzione scientifica e la corretta attribuzione della paternità intellettuale.

2. L'Università riconosce e promuove l'attuazione dei principi della Scienza aperta, l'Accesso aperto alla letteratura scientifica, la produzione di risorse didattiche aperte, le pratiche aperte di revisione tra pari, la *citizen science*, la *social networking science* e la libera divulgazione e disseminazione in rete dei Contributi e dei Dati della ricerca prodotta in Ateneo. Incentiva il deposito nell'Archivio istituzionale delle pubblicazioni scientifiche e nell'Archivio dei dati della ricerca per assicurarne la più ampia diffusione possibile e la disponibilità a lungo termine, nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 1, comma 4 dello Statuto di autonomia, dall'art. 7 del Codice etico e in linea con l'impegno assunto aderendo alla Dichiarazione di Berlino sull'Accesso aperto alla letteratura scientifica (*Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*) con la sottoscrizione della Dichiarazione di Messina nel 2004.

3. L'Università favorisce l'applicazione delle norme e dei regolamenti che prevedono l'adozione dei principi della Scienza aperta, in particolare la Raccomandazione della Commissione UE del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE), la successiva Raccomandazione della Commissione UE del 25 aprile 2018 di pari argomento (2018/790/UE), le previsioni dell'art. 4, L. 112/2013 sull'adozione di misure per la promozione dell'Accesso aperto, assunte da soggetti pubblici che finanziano la ricerca scientifica e ogni altra disposizione nazionale ed europea concernente la disseminazione e la pubblicazione dei risultati di ricerche finanziate con fondi pubblici.

4. Attraverso la Commissione d'Ateneo per l'etica della ricerca, l'Università opera nel rispetto del principio fondamentale dell'integrità della ricerca, come stabilito dal Codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca. Oltre all'applicazione dei principi descritti dal Codice di affidabilità, onestà, rispetto e responsabilità, ciò implica anche la garanzia che i ricercatori seguano le buone pratiche di ricerca, compresa l'assicurazione, ove possibile, di apertura, riproducibilità e tracciabilità.

Art. 2

Promozione

1. L'Università implementa una politica di incentivazione delle pubblicazioni ad Accesso aperto in contesti editoriali coerenti con i principi di trasparenza e con le buone pratiche riconosciute a livello internazionale nei processi di pubblicazione dei risultati scientifici, e promuove la stipula di accordi con gli editori finalizzati alla pubblicazione ad Accesso aperto nell'Archivio.

2. L'Università offre sostegno e conoscenze in materia di gestione dei Dati della ricerca; fornisce consulenza in merito ai formati più appropriati per rispondere ai requisiti di accessibilità e condivisione dei Dati e alle infrastrutture più adeguate ad accogliere l'archiviazione e la conservazione dei Dati.

3. L'Università partecipa al dibattito internazionale sulla Scienza aperta e contribuisce attivamente alla sua costruzione, attraverso il lavoro dei network e delle associazioni nazionali e internazionali di cui intende fare parte.

4. L'Università predispone risorse umane e strumentali con lo scopo di facilitare il successo delle buone pratiche di Accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e di gestione efficace dei Dati della ricerca, organizza iniziative formative periodiche ed eventi pubblici destinati agli Autori, ai portatori di interesse in questo ambito e alla società civile, quali convegni e seminari, di sensibilizzazione sui principi della Scienza aperta.

Titolo II

Accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche

Art. 3

Archivio istituzionale delle pubblicazioni scientifiche

1. L'Archivio istituzionale delle pubblicazioni scientifiche è il luogo ufficiale di raccolta, validazione, diffusione e conservazione nel tempo dei Contributi della ricerca svolta in Ateneo. L'accesso all'Archivio e ai suoi contenuti viene definito in funzione dei possibili utilizzi: accesso ai soli metadati bibliografici; accesso riservato all'Amministrazione per operazioni di reporting e data mining e per procedure valutative interne o esterne; accesso gratuito.

2. L'Archivio risponde alle migliori pratiche e agli standard tecnici internazionali sull'Accesso aperto e sulla conservazione nel tempo dei Contributi; è indicizzato dai principali motori di ricerca generalisti e specialistici, che garantiscono la massima disseminazione e visibilità ai materiali depositati.

Art. 4

Politica di deposito

1. L'Autore avvia il processo di deposito presso l'Archivio quando ha notizia della pubblicazione del proprio Contributo da parte di una rivista o di altra sede editoriale, o della sua accettazione da parte dell'editore o dell'Ateneo, nel caso delle tesi di dottorato.

2. L'Autore procede direttamente al deposito nell'Archivio inserendo:

- i Metadati del Contributo, visibili ad Accesso aperto;
- la Copia digitale del Contributo nella versione consentita, ovvero nella Versione digitale editoriale se permesso dall'editore, nella Versione digitale revisionata o post-print, ovvero nella Versione digitale pre-revisionata o pre-print; qualora una copia della versione pre o post-print o editoriale sia già depositata in un archivio disciplinare aperto, è sufficiente l'indicazione della relativa URL.

3. All'atto del deposito, con l'accettazione della relativa Licenza di deposito, l'Autore esplicita l'autorizzazione all'Ateneo a pubblicare il Contributo ad Accesso aperto, con Embargo o ad Accesso riservato ad utenti riconosciuti o solo ai gestori dell'Archivio; è tenuto altresì a specificare la tipologia di licenza individuata (Non pubblico – accesso privato/ristretto, Creative Commons, DMR-Digital Rights Management non definito).

4. Ai fini della valutazione interna, verranno considerati i Contributi depositati nell'Archivio, comprendenti i campi obbligatori dei Metadati e la Copia digitale. L'Ateneo potrà accordare autorizzazioni di accesso particolari e ristrette ai valutatori.

5. Con l'atto di deposito nell'Archivio, l'Autore rilascia all'Ateneo la licenza gratuita, universale, non esclusiva, di diffondere i Metadati, di detenere una Copia digitale del Contributo nella versione autorizzata a scopo di preservazione nel tempo per procedure valutative interne ed esterne, di

renderla pubblica ad Accesso aperto, se consentito, o allo scadere del periodo di Embargo. In regime di accesso riservato, il Contributo è accessibile per esteso solo ai soggetti debitamente autorizzati dall'Ateneo.

5. L'Ateneo farà quanto possibile per rendere ad Accesso aperto tutti i Contributi depositati nell'Archivio, compatibilmente con quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e dai contratti stipulati con gli editori.

Art. 5 Politica di pubblicazione

1. A seguito del deposito del Contributo nell'Archivio viene avviata dal personale del Centro d'Ateneo per i servizi bibliotecari, di cui al successivo punto 13, la procedura di validazione, consistente nel controllo e revisione formale dei Metadati, dei diritti di proprietà intellettuale e dello stato dei diritti sul medesimo. Durante lo svolgimento della verifica, l'Autore è tenuto a fornire, su eventuale richiesta, informazioni supplementari.

2. In base all'esito della procedura di controllo e gestione dei diritti di proprietà intellettuale e a seguito di quanto dichiarato dall'Autore, il Contributo sarà immediatamente visibile al pubblico, o soggetto a Embargo o resterà ad accesso riservato.

3. In caso di Embargo, l'Ateneo raccomanda all'Autore di prevedere un periodo non superiore ai sei mesi, salvo eventuale diversa politica dell'editore, come esplicitato nella banca dati Sherpa/RoMEO, nei casi di attestazione resa dall'editore stesso, nei casi di rifiuto documentato di uno dei coautori, se non appartenenti alla comunità dell'Ateneo, oppure per protezione di diritti economici dell'Ateneo. Allo scadere del termine di embargo il Contributo è automaticamente reso ad Accesso aperto.

4. Nel caso in cui l'Autore disponga dei diritti per garantire a terzi l'accesso libero o gratuito al Contributo, è tenuto a concedere all'Università una licenza non esclusiva, gratuita, irrevocabile e universale a pubblicare rispettivamente ad accesso libero o gratuito il proprio Contributo nell'Archivio. L'Ateneo, a seguito della concessione della licenza, pubblica immediatamente ad accesso libero o gratuito il Contributo licenziato.

5. Nel caso in cui l'Autore non disponga dei diritti per l'Accesso libero o gratuito oppure la pubblicazione nell'Archivio sia incompatibile con altri diritti e procedure, il Contributo rimane ad accesso riservato.

6. Tutti i Contributi inseriti nell'Archivio vengono trasmessi alla banca dati *loginmiur* del Ministero dell'università e della ricerca.

7. Sono fatte salve le disposizioni previste per la *pubblicazione obbligatoria* in modalità di Accesso aperto dei risultati delle ricerche finanziate con fondi comunitari e le disposizioni nazionali in materia previste dalla normativa vigente sopra citata.

8. L'Ateneo vigila sul rispetto del deposito per i Contributi derivanti da ricerche finanziate con fondi pubblici e per tutti gli altri casi previsti.

Art. 6 Tesi di dottorato

1. La disciplina prevista per il deposito e la pubblicazione dei Contributi si applica anche alle tesi di

dottorato, salvo quanto diversamente disposto in regolamenti riguardanti il dottorato di ricerca, in attuazione delle Linee guida della CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti.

2. In ogni caso il deposito della tesi di dottorato nell'Archivio è un requisito necessario per l'ammissione all'esame finale, sostituisce la consegna della tesi in formato cartaceo e assolve l'obbligo di deposito legale presso la Biblioteca nazionale di Firenze.

3. Il deposito nell'Archivio del testo completo delle tesi di dottorato e dei Metadati è eseguito dai dottorandi, con la verifica dello staff tecnico di cui all'art. 13.

4. Le tesi di dottorato sono rese pubbliche in accesso libero o gratuito, con eventuale Embargo fino a dodici mesi dalla chiusura della carriera o al massimo entro dodici mesi dalla discussione.

Art. 7

Edizioni Università di Macerata

1. Per l'attuazione della politica in materia di pubblicazioni ad Accesso aperto l'Università può utilizzare anche i servizi delle Edizioni Università di Macerata (EUM), le quali operano in maniera integrata, conciliando una strategia di mercato con i principi dell'Accesso aperto, offrendo un catalogo che prevede sia opere a pagamento sia ad *accesso aperto*. I testi e le ricerche, pubblicati dopo un processo di valutazione da parte del Comitato editoriale interno e di revisori anonimi esterni, che ne accertano la qualità, e sottoposti a un'attenta cura editoriale, vengono trattati ai fini dell'indicizzazione nelle grandi banche dati bibliografiche *online*.

2. I Contributi in Accesso aperto potranno essere inseriti nell'Archivio istituzionale e divenire accessibili come testi completi, scaricabili immediatamente o dopo un Embargo temporaneo, secondo quanto previsto dalla politica editoriale delle EUM. In entrambi i casi i Contributi risulteranno ricercabili tramite i Metadati fin dal loro deposito.

Titolo III

Gestione dei dati della ricerca

Art. 8

I dati della ricerca

1. Il deposito dei Dati, generati e strutturati da uno o più Autori dell'Ateneo nell'ambito di una determinata attività di ricerca, in un idoneo Archivio dei dati della ricerca, è un requisito necessario in quanto tali Dati sono di rilievo per la verifica dell'attendibilità, della correttezza e della riproducibilità dei processi e dei risultati della ricerca.

Art. 9

Archivio dei dati della ricerca

1. L'Archivio per il deposito dei dati della ricerca, raccomandato dall'Ateneo, tra quelli segnalati dalla Commissione europea come "trusted repository", presenta caratteristiche specifiche di qualità organizzativa e tecnica; offre servizi e meccanismi che mirano a garantire l'integrità e l'autenticità dei Dati contenuti, facilitandone così l'uso e il riutilizzo a breve e a lungo termine.

2. L'Archivio dei dati della ricerca rispetta standard internazionali, generali e specifici per le Scienze umane sociali, ed è conforme ai Principi FAIR per l'archiviazione in modo corretto, completo e affidabile.

Art. 10
Politica di deposito e di pubblicazione

1. I Dati sono depositati dall'Autore nell'Archivio dei dati della ricerca raccomandato dall'Ateneo il più presto possibile, comunque entro i termini stabiliti nel DMP, dopo la produzione/generazione o dopo un'adeguata elaborazione e controllo di qualità e al più tardi entro la fine del progetto, in modo corretto, completo, affidabile, interoperabile e tracciabile, rispettandone l'integrità e possibilmente con un adeguato corredo di documentazione e informazioni, compresi il rinvio e la citazione delle pubblicazioni scientifiche alle quali essi si riferiscono. I Dati alla base di una pubblicazione scientifica dovrebbero essere depositati al più tardi al momento della pubblicazione e in linea con le pratiche standard della comunità scientifica di riferimento.

2. I Dati sono gestiti dall'Autore e dall'Ateneo in linea con i Principi FAIR, ovvero garantendo che siano accessibili, identificabili, tracciabili, interoperabili e, laddove possibile, disponibili per usi successivi, adottando le seguenti azioni:

- stabilire un piano di gestione dei dati (DMP) e aggiornarlo regolarmente;
- depositare i Dati nell'Archivio dei dati della ricerca non appena possibile ed entro i termini stabiliti nel DMP;
- garantire, tramite il deposito, l'Accesso aperto ai Dati, non appena possibile ed entro i termini stabiliti nel DMP, sotto l'ultima versione disponibile della licenza Creative Commons (CC BY) o Creative Commons Public Domain (CC0) o di una licenza con diritti equivalenti, seguendo il principio "*as open as possible as closed as necessary*";
- proteggere gli interessi legittimi degli Autori, anche per quanto riguarda lo sfruttamento commerciale e altri vincoli che possono sorgere, motivando nel DMP il mancato Accesso aperto ad alcuni o a tutti i Dati;
- fornire informazioni tramite l'Archivio dei dati della ricerca su qualsiasi risultato di ricerca o qualsiasi altro strumento necessario per riutilizzare o convalidare i Dati.

3. I Dati includono i dati grezzi, nella misura in cui ciò è tecnicamente possibile, soprattutto laddove fondamentale per consentire la rianalisi, la riproducibilità e/o il riutilizzo.

4. La durata minima raccomandata del periodo di archiviazione dei Dati è di dieci anni dal rilascio al pubblico dei risultati. Trascorso tale periodo i Dati possono essere cancellati, a meno che permangano rilevanti interessi di ricerca. Nel caso i Dati vengano distrutti o cancellati (per il termine del periodo di archiviazione o per ragioni etiche o giuridiche), tale azione viene intrapresa dopo aver tenuto conto di tutti gli aspetti etici e legali. L'eventuale cancellazione o distruzione dei Dati deve essere tracciabile e la relativa documentazione accessibile. Allo stesso tempo, si devono tenere in considerazione gli interessi di eventuali terze parti finanziatrici della ricerca e di altri portatori di interesse, così come aspetti di confidenzialità e sicurezza.

5. I Dati sono archiviati nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679, come recepito dal D. Lgs. 101/2018) e di proprietà intellettuale, nonché delle disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di Ateneo, fatti salvi gli specifici accordi per il finanziamento della ricerca stipulati con terze parti.

6. Gli Autori gestiscono responsabilmente i Dati per tutto il ciclo di vita della ricerca, si assicurano del loro corretto deposito e conservazione in conformità con la presente Policy e redigono il DMP nel rispetto dei precedenti commi 2 e 5.

7. Gli Autori sono incoraggiati a gestire anche quei risultati della ricerca, diversi dai Contributi e dai Dati, in linea con i principi FAIR e a descrivere adeguatamente il processo nel DMP. Altri risultati di ricerca possono includere, tra gli altri, software, algoritmi, codici, protocolli e flussi di lavoro.

Art. 11 **Proprietà dei dati**

1. I Dati, generati dagli Autori, sono di proprietà dell'Università, a meno che non sia stato concordato diversamente in un contratto separato tra l'Ateneo e i suoi Afferenti.

Art. 12 **Terze parti**

1. Agli Autori, non afferenti all'Università, che lavorano sotto la responsabilità di un Ricercatore dell'Ateneo, che conducono ricerche presso o in collaborazione con l'Università e generano Dati, è richiesta una dichiarazione scritta di accettazione delle disposizioni della presente Policy.

2. In caso di cooperazione con un altro ente di ricerca e/o terzi, se i Dati sono generati presso l'altra istituzione, l'Università si riserva il diritto, tramite accordo scritto, di archivarli in conformità alla Policy. Se, invece, sono prodotti da entrambe o più istituzioni di ricerca, la loro gestione, archiviazione e accesso saranno regolati da accordi formali con queste istituzioni, per quanto possibile in linea con la stessa Policy.

3. Nel caso in cui la ricerca sia condotta per conto di terzi ed esistano accordi specifici relativi al controllo, all'accesso e alla conservazione dei Dati, tali accordi sono prevalenti.

Titolo IV **Attuazione dei principi della scienza aperta e organizzazione**

Art. 13 **Gruppo di lavoro sulla scienza aperta**

1. Con decreto rettorale è istituito il Gruppo di lavoro sulla Scienza aperta, composto da soggetti appartenenti sia al corpo docente che al personale tecnico amministrativo, come di seguito indicato:

- dal Rettore o da un suo delegato, che lo presiede;
- dai delegati rettorali nelle seguenti materie: ricerca e relativi processi di valutazione; trasferimento di conoscenze e competenze, auto-imprenditorialità, implementazione dei principi della Carta europea dei ricercatori e progettazione comunitaria, servizi bibliotecari, servizi informativi e servizi documentali d'Ateneo;
- da un referente per la Scienza aperta presso ogni Dipartimento;
- da componenti del Centro d'Ateneo per i servizi bibliotecari, del Centro di servizio per l'informatica d'Ateneo, del Grant Office, dell'Ufficio ricerca scientifica e dottorato e dell'Ufficio legale e contenzioso.

2. Il Gruppo di lavoro espone al Senato accademico misure per l'attuazione nel tempo dei principi della Scienza aperta, propone la revisione e l'aggiornamento della Policy, intrattiene rapporti con le istituzioni esterne all'Ateneo che promuovono la Scienza aperta, sostiene iniziative di sensibilizzazione sulla Scienza aperta.

3. Al fine di garantire l'efficacia del sistema di gestione delle informazioni della ricerca, con decreto del Direttore generale, è affidata al Centro d'Ateneo per i servizi bibliotecari la funzione di coordinamento amministrativo di realizzazione dei profili applicativi della Policy.

4. Ove necessario, il Gruppo di lavoro può valutare di avvalersi di competenze e professionalità aggiuntive.

5. Il Gruppo di lavoro dirime eventuali controversie sull'interpretazione della Policy.

Art. 14

Gestione dei diritti di proprietà intellettuale

1. L'Ateneo, anche sulla base degli indirizzi elaborati dai soggetti individuati al punto 13:

- fornisce assistenza agli Autori nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti da attività di ricerca, come la gestione dei diritti d'autore finalizzata all'Accesso aperto, libero o gratuito, dei Contributi depositati nell'Archivio, la gestione dei diritti d'autore finalizzata alla produzione di Dati e alla più ampia produzione dei risultati della ricerca;
- raccomanda agli Autori di riservarsi i diritti per la pubblicazione ad Accesso aperto nell'Archivio nel momento in cui avviano il processo che conduce alla stipula di contratti con gli editori e alla pubblicazione;
- supporta gli Autori nel conservare i diritti indispensabili al deposito nell'Archivio con Accesso aperto e altri diritti utili per la didattica e la ricerca;
- può predisporre modelli di contratto finalizzati alla gestione dei diritti d'autore da parte degli Autori con terze parti, quali ad esempio licenze di pubblicazione (c.d. publishing license) e allegati ai contratti di edizione (c.d. addendum).

Art. 15

Monitoraggio

Il Gruppo di Lavoro monitora costantemente lo stato di attuazione della Policy, sia con riferimento al deposito e alla pubblicazione nell'Archivio istituzionale e nell'Archivio dei dati della ricerca, sia con riferimento alle pubblicazioni ad Accesso aperto, producendo statistiche che vengono messe a disposizione degli Organi di governo dell'Ateneo e suggerendo agli stessi azioni di miglioramento.

Titolo V

Art. 16

Disposizioni finali

1. Istruzioni e ulteriori informazioni sulle procedure di deposito e sulle tematiche relative alla Scienza aperta e al diritto d'autore sono fornite in specifici documenti di supporto della Policy.

2. La presente Policy entra in vigore dalla data di emanazione del Decreto Rettorale.